



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2527 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2025**

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento per i certificati qualificati di autenticazione di siti web

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I certificati qualificati di autenticazione di siti web sono essenziali per garantire la fiducia e la trasparenza nelle interazioni online. Essi consentono di autenticare un sito web e collegano il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato. La Commissione deve redigere un elenco di norme di riferimento per detti certificati.
- (2) Le norme di riferimento dovrebbero consentire l'attuazione di diversi tipi di certificati qualificati di autenticazione di siti web per vari casi d'uso, compreso il loro utilizzo a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾. Tali norme dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciute nei settori pertinenti. Per rendere possibile l'innovazione e rispondere alle diverse esigenze tecniche e operative, le norme di riferimento dovrebbero altresì consentire il rilascio di certificati qualificati di autenticazione di siti web in modi diversi, ossia come certificati a sé stanti, come certificati associati ad altri certificati o in altre configurazioni che soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014. Una siffatta flessibilità riguardo al rilascio di certificati qualificati di autenticazione di siti web fa sì che sia possibile adattare i certificati per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di casi d'uso, mantenendo la fiducia e l'interoperabilità tra gli Stati membri, senza pregiudicare la libertà dei fornitori di browser web di garantire la sicurezza del web, l'autenticazione dei domini e la cifratura del traffico web con le modalità e tramite la tecnologia che ritengono più idonee.
- (3) Al fine di garantire un periodo di tempo sufficiente per la verifica dei prestatori di servizi fiduciari qualificati per quanto riguarda la conformità ai requisiti del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere da 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (4) La Commissione valuta periodicamente le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche. Conformemente al considerando 75 del regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare il presente regolamento per mantenerlo in linea con gli sviluppi globali e le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche e per seguire le migliori pratiche nel mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj>).

- (5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento.
- (6) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 ottobre 2025 ⁽⁷⁾.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di riferimento di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 6 gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(⁴) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

(⁵) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj>).

(⁶) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

(⁷) EDPS Formal comments on the draft Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) No 910/2014 as regards reference standards for qualified certificates for website authentication.

ALLEGATO

Elenco delle norme di riferimento per i certificati qualificati di autenticazione di siti

1. Per i certificati qualificati di autenticazione di siti web rilasciati a fini di utilizzo nell'autenticazione TLS (*Transport Layer Security*) al di fuori del contesto di un browser web:
 - ETSI EN 319 411-2 V2.6.1 (2025-06); questi certificati devono essere rilasciati in conformità alla politica di certificazione QNCP-w-gen, alla politica di certificazione QEVCP-w o alla politica di certificazione QNCP-w, come specificato in tale norma; oppure
 - ETSI TS 119 495 V1.7.1 (2024-07).
 2. Per altri certificati qualificati di autenticazione di siti web diversi da quelli di cui al punto 1, anche nel contesto di un browser web:
 - ETSI TS 119 411-5 V2.1.1 (2025-02).
-